REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1913 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2026

recante una misura eccezionale a carattere temporaneo relativa alla distillazione di vino in caso di crisi per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in Germania nella campagna di commercializzazione 2026/2027

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1) Il mercato vitivinicolo dell'Unione ha incontrato difficoltà a causa del rapido calo del consumo nell'Unione e nei mercati dei principali paesi terzi, delle crescenti incertezze causate dalla situazione geopolitica ed economica e dei cambiamenti climatici che incidono sulla produzione. In alcune regioni di produzione i vini rossi e rosati sono i più colpiti.

(2) Nelle zone viticole tedesche del Württemberg e del Rheinhessen, i dati disponibili mostrano un calo accentuato delle vendite e dei prezzi di mercato dei vini di qualità a denominazione di origine protetta, associato a un drastico aumento dei costi di produzione (fattori produttivi, energia, salari minimi), indice di una crisi di mercato che grava sugli operatori.

(3) Il volume dei vini rossi sottoposti alla certificazione dei vini di qualità in queste due zone, che è un indicatore affidabile del volume di vini a denominazione di origine protetta immessi sul mercato, è diminuito di oltre il 25 % nel Württemberg nel 2026 e del 25 % nel Rheinhessen nel 2025 rispetto alla media del quinquennio precedente, seguendo così la tendenza al ribasso dell'anno precedente. Tendenze analoghe si osservano relativamente al vino rosato, per il quale i dati più aggiornati disponibili mostrano che le vendite cumulate sul mercato di vini a denominazione di origine protetta sono diminuite del 19 % nel 2026 nel Württemberg e del 25 % nel 2025 nel Rheinhessen rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Nel complesso, la diminuzione delle certificazioni è stata molto superiore alla diminuzione della produzione vinicola rispetto all'anno precedente, fatto che si può ritenere abbia ulteriormente aumentato le scorte.

(4) La conseguenza di questa situazione è stata una riduzione dei prezzi di mercato nelle due regioni. Nel Rheinhessen i prezzi dei vini rossi e rosati nel 2026 erano rispettivamente inferiori del 27 % e del 29 % alla media dei cinque anni precedenti (2021-2025). È stato colpito in particolare il vino rosso della varietà di uve *Dornfelder,*, presente principalmente nella regione viticola del Rheinhessen, con un calo del 37,5 %. Nel Württemberg, i prezzi medi dei vini rossi e rosati seguono le stesse tendenze osservate nel Rheinhessen. Nel 2026 (da gennaio a maggio) i prezzi medi per botte registrati per i vini rossi e rosati DOP sono stati rispettivamente di 70 centesimi/l e di 60 centesimi/l.

(5) Tenuto conto della situazione del mercato attuale, si stima che le scorte di vini rossi e rosati in eccesso da eliminare dal mercato da tali regioni applicando la misura in questione ammontino a circa 0,24 milioni di ettolitri. L'esclusione di questo volume di vino nel Württemberg e nel Rheinhessen consentirà alla Germania di affrontare lo squilibrio del mercato nei segmenti più colpiti, quelli dei vini rossi e rosati, per la campagna di commercializzazione 2026/2027 e di impedire che le perturbazioni attuali si trasformino in una crisi più grave o prolungata e si estendano ai mercati vitivinicoli di altri Stati membri.

(6) Per evitare qualsiasi abuso o sovracompensazione a seguito dell'attuazione di questa misura eccezionale, la distillazione sarà destinata esclusivamente ai vini rossi e rosati a denominazione di origine protetta, trattandosi dei principali vini alla base degli squilibri di mercato nelle due regioni viticole, e l'importo della compensazione per il vino escluso dal mercato sarà fissato ben al di sotto dei prezzi di mercato recenti. La Germania ritiene che un livello

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.